



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 209/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **70201**, depositato il 10.02.2026 e proposto da A. I., nata a OMISSIS (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Palermo, via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro (TDRFNC62E13H797G), dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti - francescotodaro@pecavvpa;

CONTRO

- INPS, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito;

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale dell'odierna udienza pubblica, dal quale risulta che alcuno è comparso.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha richiesto a questa Corte di *“ritenere e dichiarare, in virtù degli incrementi economici stabiliti dal Ccnl 2019/2021 comparto Ministeri, che la ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento della pensione con i relativi arretrati*

maturati; Per l'effetto, condannare l'Inps alla riliquidazione in favore del ricorrente della pensione e con i relativi arretrati maturati e non riscossi, e per l'importo che verrà determinato dal decidente previa CTU, oltre interessi come per legge".

II. Risulta, dal deposito documentale effettuato da parte ricorrente il 26.05.2026, che il ricorso ed il decreto di fissazione all'odierna udienza siano stati notificati alla controparte il medesimo 26.05.2026 e, con tutta evidenza, in assegni del rispetto del termine a comparire ex art. 155 co. 6 c.g.c.

III. All'odierna udienza - ove, come da verbale, il giudizio è stato richiamato alla fine della trattazione di ogni altro processo già calendarizzato per tale data ed al fine di ovviare ad eventuali incolpevoli ritardi delle parti nel presenziare alla udienza stessa - risulta che nessuno sia comparso. In conseguenza, alcuna richiesta di rinvio dell'udienza finalizzata alla sanatoria del vizio di *vocatio in ius* risulta in atti.

Considerato in

DIRITTO

La notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza in data anteriore al decorso di novanta giorni liberi rispetto al momento di esecuzione dell'incombente notificatorio inficia la costituzione di valido rapporto processuale e determina, in assenza di richiesta di rinvio dell'udienza di discussione già fissata ai fini della rinotifica degli atti introduttivi (o almeno dell'ordinanza a verbale

che differisce l'udienza), la inammissibilità del ricorso.

La definizione in rito della controversia, che non preclude la riproposizione della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite ex art. 31 co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana**, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite;

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **23 giugno 2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 16 agosto 2026

Pubblicata il 25 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

